

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spesa per il compimento dei lavori dell'impianto idrico di Val d'Arda in provincia di Piacenza. (616)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1930, n. 688, recante un'autorizzazione di spesa per l'Acquedotto Pugliese. (617)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Giunta generale del bilancio.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Migliorie nelle locazioni di fondi rustici.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: Migliorie nelle locazioni di fondi rustici. Passiamo alla discussione degli articoli.

Il Governo ha già dichiarato nella seduta di ieri di consentire che la discussione si svolga sul testo proposto dalla Commissione.

CAPO I.**L'INDENNITÀ PER LE MIGLIORIE.****ART. 1.**

Le migliorie eseguite dall'affittuario, in conformità della presente legge, danno diritto ad indennità. Ogni patto in contrario è nullo.

(È approvato).

ART. 2.

Affinchè le migliorie diano luogo all'indennità:

1º) debbono essere contemplate negli elenchi, di cui al successivo articolo 17;

2º) debbono essere preventivamente rese note al locatore con avviso scritto che contenga la descrizione precisa dei lavori progettati, la indicazione del termine di esecuzione ed il preventivo della spesa;

3º) debbono essere compiute entro la prima metà di durata della locazione o, nei contratti ultranovennali, prima che s'inizi l'ultimo quinquennio.

(È approvato).

ART. 3.

Dentro i novanta giorni dall'avviso di cui al n. 2 dell'articolo precedente, il locatore può fare opposizione per iscritto all'iniziativa dell'affittuario, se la miglioria progettata non sia compresa negli elenchi o se per ragioni obiettive, da dichiararsi nell'opposizione, la dimostri inopportuna o non conveniente.

Detta opposizione deve essere comunicata agli organi sindacali localmente competenti affinchè provvedano alla conciliazione delle parti. Se la conciliazione non riesce, il Consiglio provinciale dell'economia, sezione agraria, del luogo in cui sono situati i fondi, deciderà con funzione peritale sul merito dell'opposizione e la sua pronuncia non è suscettibile di gravame giudiziario od amministrativo.

Il ricorso al detto Consiglio non è ammissibile se non siasi tentato preventivamente l'esperimento di conciliazione.

Il Consiglio provinciale dell'economia non potrà imporre varianti alle opere progettate, che importino un'eccedenza sul preventivo di spesa.

Pur mancando l'opposizione del locatore, l'affittuario può chiedere al Consiglio provinciale dell'economia di accertare che le migliorie progettate rientrano fra quelle previste negli elenchi.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Viale. Ne ha facoltà.

VIALE. Onorevoli camerati, l'articolo 3 del disegno di legge stabilisce la giurisdizione speciale dei Consigli provinciali dell'economia oggi, domani del Consiglio provinciale delle corporazioni. Non intendo risollevarne la questione dottamente trattata ieri dal camerata onorevole Vascellari, perchè ormai siamo tutti d'accordo che con questo articolo si crea una giurisdizione speciale, si dà vita — vorrei dire più esattamente — ad una specie di arbitrato obbligatorio.

Io domando però all'onorevole ministro, per cortesia, un chiarimento. L'articolo 3 si riconnette all'articolo 7 in rapporto alla valutazione delle indennità; si riconnette all'articolo 10 nell'ipotesi di diritti di creditori iscritti; si riconnette infine all'articolo 25 nel caso in cui si faccia luogo a perizia, che il Consiglio provinciale dell'economia o il Consiglio delle corporazioni debba rendere esecutiva. In tutti questi casi è ammesso un diritto di impugnativa, la quale impugnativa si esaurisce con la decisione dell'autorità speciale.